

STP e STA in forma di società semplice: quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti determinabili a consuntivo

Con il Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026, l'Agenzia delle entrate interviene sul criterio di imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società tra professionisti (STP) e dalle società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice, estendendo ai soci professionisti la particolare disciplina prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR per le associazioni professionali.

La regola generale, contenuta nell'articolo 5, comma 2, del TUIR, stabilisce che le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti, salvo che una diversa ripartizione risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione, ovvero da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

La previsione risponde all'esigenza di impedire che, una volta conosciuto il risultato economico dell'esercizio, il reddito possa essere redistribuito tra i soci secondo criteri di convenienza fiscale (cfr. risposta ad interpello n. 116 del 23 aprile 2020).

Per le associazioni professionali il legislatore ha però introdotto una deroga: l'atto con il quale vengono determinate le quote può essere formato fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi. La ragione è strettamente connessa

alla natura dell'attività professionale. L'effettivo contributo del singolo professionista alla produzione del reddito può, infatti, essere compiutamente apprezzato soltanto a consuntivo, quando sono note le prestazioni concretamente rese nel corso dell'anno (cfr. risposta ad interpello n. 486 del 4 ottobre 2022). Il principio n. 3/2026 riconduce espressamente questa esigenza alla necessità di valorizzare l'apporto personale effettivamente prestato.

**Associazioni professionali:
gli interessi attivi di conto
corrente restano redditi di
capitale con ritenuta a
titolo d'imposta; il premio
di assicurazione
professionale riaddebitato ai
coassicurati è fiscalmente
neutro salvo la quota rimasta
a carico; il differenziale
tra valore nominale e costo**

**di acquisto dei bonus edilizi
entra nel reddito di lavoro
autonomo 2024 per effetto del
principio di
onnicomprendività, con costo
rilevante per cassa
all'acquisto e valore
nominale imponibile all'atto
dell'utilizzo in
compensazione**

La Risposta ad interpello n. 171 del 2025 affronta tre profili distinti, ma accomunati dall'impatto della riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024: la qualificazione fiscale degli interessi attivi su conto corrente dell'associazione, il trattamento del premio di assicurazione professionale pagato unitariamente e poi riaddebitato pro quota ai singoli assicurati, nonché la rilevanza del differenziale positivo derivante dall'acquisto di crediti d'imposta da bonus edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale. L'Agenzia delle entrate muove dall'equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici ex articolo 5, comma 3, lettera c), TUIR e ricorda che il relativo reddito complessivo è dato dalla sommatoria delle diverse categorie reddituali individuate in base alla rispettiva fonte di produzione.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2022

In questo numero:

- sul termine per proporre il ricorso;
- la nuova disciplina relativa alla prova nel processo tributario ex comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992;
- l'applicazione dell'imposta di registro nella scissione in società semplice (nella specie, scissione di una holding di capitali a beneficio di una società semplice senza impresa di gestione della partecipazione);
- le condizioni per il maggior danno da evasione fiscale alla P.A. e ammissibilità della domanda "ab origine" limitata all'"an debeatur";
- la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali (possibile opporre il beneficium excussionis sin dalla notifica della cartella emessa nei confronti del socio per debiti della società);
- il diritto al silenzio nel Penale tributario;
- le associazioni professionali (applicazione del nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici);
- le gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate come causa di esclusione dagli appalti pubblici;
- il Bonus per l'installazione di sistemi collegati a impianti "green";
- la comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime "de minimis" per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d'imposta 2018 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.